

Risposta n. 184/2026

OGGETTO: Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: subentro, da parte di un erede, in un Individual Retirement Account (IRA) statunitense – Articolo 24–ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante, cittadina italiana e residente all'estero, dichiara che:

- suo padre "era titolare di un piano pensionistico individuale di diritto statunitense denominato Individual Retirement Account (IRA), acceso presso un intermediario finanziario residente negli Stati Uniti d'America [...] e gestito da una società americana. Tale posizione previdenziale era stata costituita e alimentata mediante versamenti volontari effettuati dal de cuius nel corso della propria vita lavorativa svolta negli Stati Uniti d'America, con finalità di previdenza complementare. Alla data del decesso, il predetto IRA risultava ancora in essere e presentava una

consistenza patrimoniale suscettibile di devoluzione agli aventi diritto secondo la normativa statunitense";

- a seguito del decesso del padre, l'Istante "ha ricevuto la posizione pensionistica de qua a seguito della devoluzione mortis causa del rapporto, subentrando nella titolarità del piano IRA già detenuto dal padre. Il trasferimento è avvenuto in conseguenza del decesso del titolare originario e secondo le modalità previste dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile al piano pensionistico statunitense";

- successivamente "altrasferimento del piano pensionistico individuale statunitense IRA in favore" dell'Istante, "quest'ultima ha percepito, nel corso degli anni, somme periodiche a titolo di rendita/distribuzione annuale derivanti dal predetto piano pensionistico [...] in qualità di beneficiaria della posizione IRA in precedenza di titolarità del de cuius".

Ciò premesso, l'Istante, *"che percepisce e continuerà a percepire annualmente rendite/distribuzioni derivanti dal predetto piano pensionistico statunitense IRA", chiede "se le somme percepite annualmente [...] in relazione al suddetto piano pensionistico estero siano riconducibili ai redditi di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR, con conseguente possibilità per l'Istante di accedere al regime di favore previsto dall'art. 24-ter del TUIR, a partire dal periodo d'imposta 2027, anno in cui la medesima acquisirebbe la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR".*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene "che le somme periodicamente percepite in qualità di beneficiaria del piano pensionistico statunitense denominato Individual Retirement Account

(IRA), originariamente intestato al padre, [...] debbano essere qualificate, ai fini dell'ordinamento tributario italiano, quali redditi da pensione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR".

A sostegno della soluzione interpretativa sopra prospettata, l'Istante richiamando alcune risposte ad istanze di interpello pubblicate, ritiene che *"un "conto pensionistico individuale volontario" statunitense, alimentato mediante versamenti volontari effettuati dal de cuius, conserva natura pensionistica anche dopo il trasferimento mortis causa agli eredi e che le somme corrisposte ai beneficiari devono essere ricondotte alle "pensioni di ogni genere e agli assegni ad esse equiparati" di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR."*

Pertanto, l'Istante ritiene *"che le rendite annuali derivanti dall'IRA statunitense [...] possano essere considerate redditi rilevanti ai fini dell'accesso al regime agevolativo previsto dall'articolo 24-ter del TUIR."*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 24-ter del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce, al comma 1, che *«le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni*

interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

Ai sensi del successivo comma 2, l'opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non sono state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa con l'Italia.

In base al comma 4 della citata disposizione normativa, l'opzione è valida per i primi nove periodi di imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale, anno in cui (*cf.* comma 5) l'opzione diviene efficace, e la stessa deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. 167878, sono state stabilite le «*Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR*».

Chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina in questione sono stati forniti con la circolare del 17 luglio 2020, n. 21/E, nonché con diverse risposte a istanze di interpello pubblicate, consultabili nell'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle entrate, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della disciplina agevolativa in commento.

In particolare, con la risposta a istanza di interpello n. 21, pubblicata il 29 gennaio 2024, è stato chiarito che *"l'applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione di possedere redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri. In particolare, in base al citato articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.*

Come chiarito, al riguardo, con la citata circolare n. 21/E del 2020:

- *il regime in commento è rivolto ai soggetti destinatari di trattamenti pensionistici «di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia;*

- *rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente;*

- *l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro".*

Con la risposta a istanza di interpello n. 290, pubblicata il 12 novembre 2025, richiamata dallo stesso *Istante*, con riferimento alla qualificazione dell'importo di trattamenti pensionistici derivanti dalla liquidazione di un fondo pensione statunitense, alimentati da contributi volontari versati dal *de cuius* e ricevuti da un erede, è stato

chiarito che, "[a]i sensi dell'articolo 7, comma 3, del TUIR, inoltre, «In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell'art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti». In sostanza, i redditi percepiti dagli eredi devono essere assoggettati a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al de cuius. Al riguardo, si rappresenta che la risposta ad istanza di interpello n. 5, pubblicata l'11 gennaio 2024, richiamando la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, ha ribadito che costituiscono redditi da "pensione" i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri [...]. Secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, a detti emolumenti non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le cui prestazioni pensionistiche sono, invece, riconducibili al regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR e tassate in applicazione del successivo articolo 52, comma 1, lettera d). Nel caso in esame, in applicazione della normativa e in linea con la prassi illustrata, si ritiene che l'importo percepito dall'Istante in una unica soluzione nel 2024 quale liquidazione del Fondo pensione, al lordo della ritenuta fiscale subita all'estero, sia riconducibile tra le «pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, a nulla rilevando la circostanza che il

medesimo Fondo pensione sia stato alimentato con versamenti volontari da parte del de cuius".

Ad analoghe conclusioni si perviene anche nel caso in esame in cui il piano pensionistico statunitense in commento (*IRA*) è stato alimentato da contributi volontari versati dal padre dell'*Istante* che, successivamente, è subentrata "*nella titolarità del piano*". Pertanto, i trattamenti pensionistici derivanti dal piano in commento rientrano nella nozione di «*pensioni di ogni genere*» ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR.

Ciò premesso, in base alla normativa e alla prassi sopra richiamate, nel caso in esame, l'*Istante*, che dichiara che percepisce e continuerà a percepire "*somme periodiche a titolo di rendita/distribuzione annuale derivanti dal predetto piano pensionistico [...] in qualità di beneficiaria della posizione IRA in precedenza di titolarità del de cuius*", potrà beneficiare del regime agevolativo di cui all'articolo 24-ter del TUIR, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa in commento (non oggetto di valutazione in questa sede), a partire dal periodo di imposta di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR (nel caso di specie, dal 2027).

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**